

GRANDI IMPRESE

Fondo perduto, al via le istanze per il contributo

Al via da ieri le domande per i contributi a fondo perduto riconosciuti alle imprese che nel 2019 hanno conseguito ricavi compresi fra i 10 e 15 milioni.

— a pagina 34

Fondo perduto grandi imprese: cumulabili i contributi



Possibile optare tra l'accredito diretto sul conto corrente o il credito d'imposta in compensazione

Misure anti-Covid

Richieste fino al 13 dicembre con ricavi o compensi da 10 a 15 milioni nel 2019

Si possono chiedere gli aiuti Sostegni e Sostegni bis alternativo

**Giorgio Gavelli
Lorenzo Pegorin**

È possibile, a partire da ieri 14 ottobre e fino al 13 dicembre, inviare l'istanza per accedere al contributo a fondo perduto (Cfp) a favore di imprenditori, professionisti e titolari di reddito agrario, danneggiati dall'epidemia Covid-19, che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi fra i 10 e i 15 milioni di euro. Si tratta, nello specifico, del Cfp aggiunto in sede di conversione in legge del decreto Sostegni-bis (articolo 1, comma 30-bis del Dl 73/2021)

Il modello e l'istanza sono stati approvati con il provvedimento 268440/2021 delle Entrate.

L'iter da seguire, per questi contribuenti è sostanzialmente analogo a quello già previsto per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni, le cui richieste sono state avanzate nei mesi scorsi, con la particolarità che in questo caso (soggetti fra i 10 e 15 milioni) sarà possibile modulare l'istanza in relazione alle specifiche convenienze fra il beneficio previsto con il primo decreto Sostegni (in base alle risultanze dell'anno solare 2019 sul 2020) e quello previsto dal decreto Sostegni

bis «attività stagionali» (sul periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020).

Il contribuente infatti, può procedere nell'ordine di seguito indicato.

1 Richiedere (compilando solo la prima sezione dei requisiti contenuti nell'istanza) esclusivamente il contributo del primo decreto Sostegni (Dl 41/2021) se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 risulta inferiore di almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, nel qual caso l'importo del contributo spettante viene determinato calcolando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (previste regole particolari per chi ha attivato la partita Iva nel 2019). In tal caso, spetta anche il «Cfp automatico» disciplinato dal Sostegni-bis (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl 73/2021), per un importo pari al contributo «Sostegni», riconosciuto qualora ne ricorrano le condizioni.

2 Richiedere (compilando unicamente la seconda sezione dei requisiti contenuta nell'istanza) solo il contributo del «Sostegni-bis alternativo» (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl 73/2021): in tal caso stante la riduzione dell'ammontare medio mensile prevista sull'anno pandemico, l'importo è ottenuto applicando la percentuale del 30% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'analogo dato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

3 Infine, requisiti permettendo, si può decidere di compilare entrambe le sezioni richiedendo congiuntamente ambedue i contributi «Sostegni e Sostegni-bis alternativo»; in questo caso, per il contributo «Sostegni», l'importo viene determina-


to come più sopra indicato, ma il contributo «Sostegni-bis automatico» non spetta. Il contributo «Sostegni-bis alternativo» viene invece ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'analogo importo del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Inoltre l'istanza deve contenere le dichiarazioni riguardanti l'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final (quadro Temporaneo emergenza Covid-19) e successive modifiche.

Anche in questa tornata si potrà scegliere, irrevocabilmente, di ricevere il contributo mediante accredito diretto sull'Iban del contribuente o per il tramite di utilizzo di credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite F24.

In caso di errore, si può presentare entro il 13 dicembre 2021 una nuova istanza che sostituisca totalmente quella precedente, se non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi o non ne sia stato comunicato il riconoscimento qualora la scelta sia stata per l'utilizzo degli stessi come credito d'imposta. Si ricorda, in ogni caso, che l'ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'identikit

1

LA PLATEA

I potenziali beneficiari

Chi esercita attività d'impresa, arte o professione (e titolari di reddito agrario), con ricavi o compensi oltre 10 milioni e fino a 15 milioni nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021. Tra gli esclusi, invece, chi ha cessato l'attività al 23 marzo 2021 (per il contributo Sostegni) o al 26 maggio 2021 (contributo Sostegni-bis automatico e alternativo)

2

CONTRIBUTO SOSTEGNI 1 Differenza tra 2020 e 2019

Il contributo Sostegni è pari al 20% della differenza (negativa) tra ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi anno 2020 e anno 2019, con un minimo di 1.000 euro per persone fisiche e 2mila euro per gli altri soggetti; per attività avviate nel 2019 la media si calcola sui mesi effettivi e spetta il minimo anche se la differenza è positiva o pari a zero

3

SOSTEGNI 2 ALTERNATIVO

La seconda sezione

Il contributo alternativo è pari al 30% della differenza (negativa) tra ammontare medio mensile del fatturato/ corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020, se non è stato richiesto anche il contributo Sostegni; in tal caso, va compilata solo la seconda sezione dei Requisiti

4

L'ISTANZA TELEMATICA

Tempi e modalità

L'istanza va presentata in via telematica tra il 14 ottobre 2021 e il 13 dicembre 2021, anche tramite intermediario abilitato. In caso di errore è possibile presentare una nuova istanza entro il 13 dicembre, che sostituisce interamente quella precedente, solo se non è già stato eseguito il mandato di pagamento o comunicato il riconoscimento del credito d'imposta